

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI DI CONTROLLO DEL CINGHIALE (*Sus scrofa*)

TRA

L'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE (di seguito definito Ente Parco Ticino e LM), sede legale in località Villa Picchetta - 28062 Cameri (NO), rappresentante legale la Presidente Avv. Erika Vallera

L'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE (di seguito definito Ente Parco Po Piemontese), sede legale in Via Alessandria, 2 - 10090 Castagneto Po (TO), rappresentante legale il Presidente Dott. Roberto Saini

L'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLA VALLE SESIA (di seguito definito Ente Parco Valle Sesia), sede legale in C.so Roma 35 - 13019 Varallo (VC), rappresentante legale il Presidente Dott. Carlo Stragiotti

E

LA PROVINCIA DI VERCELLI (di seguito definita Provincia), con sede in Via San Cristoforo, 3 - 13100 Vercelli, rappresentante legale il Presidente Davide Gilardino

PREMESSO CHE

la presenza sul territorio regionale del virus di Peste suina africana (PSA) richiede il massimo sforzo di azione per il contenimento del cinghiale (*Sus scrofa*) nei territori di rispettiva competenza;

al fine di ottimizzare l'efficacia degli interventi posti in essere per limitare i rischi sanitari, per la pubblica incolumità e per contenere i danni alle colture agricole derivanti dalla diffusione del cinghiale, si rende necessario coordinare quanto più possibile le azioni sul territorio, attraverso un proficuo scambio di informazioni e sviluppando sinergie e collaborazioni;

RICHIAMATI

la Legge n. 394/1991 e s.m.i. "*Legge quadro sulle aree protette*", che all'art. 11, comma 4 prevede la possibilità di prelievi faunistici e abbattimenti selettivi al fine di ricomporre equilibri ecologici;

la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.i.;

la Legge regionale n. 19/2009 e ss.mm.ii. "*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*", che prevede all'art. 33, al fine del raggiungimento e della conservazione dell'equilibrio faunistico e ambientale nelle Aree protette, interventi di abbattimenti selettivi sulla base di piani elaborati e approvati dal soggetto gestore dell'Area protetta, previo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.) e sulla base delle osservazioni vincolanti formulate dalla Regione Piemonte;

il Decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2014, n. 2/R. Regolamento regionale recante: "*Attuazione dell'articolo 33 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 relativo alla gestione faunistica all'interno delle aree protette*";

le linee guida per la gestione del Cinghiale nelle aree protette, 2* edizione, Monaco A., Carnevali L., Toso S. (2010). Ministero Ambiente – ISPRA;

il *Piano di gestione delle popolazioni di cinghiali 2021 –2025*, approvato con Delibera del Consiglio dell'Ente Parco Ticino e LM n. 39 del 23/12/2020;

il *Piano di gestione e controllo demografico delle popolazioni di Cinghiale (Sus scrofa) – gennaio 2023-dicembre 2027*. Approvato con Delibera del Consiglio dell'Ente Po piemontese n. 82 del 19/12/2022;

il *Piano di gestione delle popolazioni di cinghiali 2019 –2023* approvato con Delibera del Consiglio dell'Ente Parco Valle Sesia n. 7 del 21/03/2019;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 15 – 5450, del 29 luglio 2022, “Peste Suina Africana. Adozione del Piano Regionale di Interventi Urgenti per il controllo della peste suina africana e il depopolamento nella specie cinghiale nelle aree indenni della Regione Piemonte (PRIU Piemonte)” e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE

gli interventi di gestione faunistica all'interno delle aree protette, come stabilito dall'art. 33 della L.R. n. 19/2009, sono eseguiti sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del soggetto gestore dell'area protetta tramite proprio personale e da soggetti esterni opportunamente autorizzati;

il DPGR 24 marzo 2014, n. 2/R, all'art. 4, comma 2, lettera b) prevede che gli interventi di prelievo faunistico, ai sensi dell'art. 33, comma 5, lettera b) della l.r. 19/2009, possano anche essere svolti su autorizzazione dell'ente gestore dell'area protetta da personale di vigilanza degli enti locali;

il DPGR 24 marzo 2014, n. 2/R, all'art. 5, comma 1, prevede che i soggetti di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) siano autorizzati previa convenzione tra l'ente di appartenenza ed il soggetto gestore dell'area protetta interessato;

con DGR n. 15 – 5450, del 29 luglio 2022 è stato adottato il Piano regionale di interventi urgenti (PRIU), in particolare i par. 1.1 e 5.2;

VISTI

gli esiti del tavolo di coordinamento svoltosi presso la Provincia di Vercelli in data 22 maggio 2023;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 FINALITA' E OBIETTIVI

La presente Convenzione è finalizzata ad ottimizzare l'efficacia delle azioni per il contenimento del cinghiale (*Sus scrofa*) messe in atto dall'Ente Parco e dalla Provincia sui territori di rispettiva competenza, attraverso un proficuo scambio di informazioni, il coordinamento degli interventi e delle iniziative, in atto e futuri, nonché lo sviluppo di nuove sinergie e collaborazioni.

Art. 2 COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI DI PRELIEVO DEL CINGHIALE

Gli Enti Parco e la Provincia coordinano gli interventi di contenimento del cinghiale al fine di agire in sicurezza e ottimizzare l'efficacia dei prelievi in particolare nelle zone limitrofe ai confini delle Aree protette.

Art. 3 SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Ai fini indicati agli artt. 1 e 2 gli Enti si scambiano le informazioni relative agli elenchi degli operatori abilitati (selecontrolli all'interno delle aree parco e all'esterno (territorio Prov), G.G.V.V. e operatori formati (fuori dalle aree parco) a vario titolo ad operare interventi di controllo sul cinghiale, per individuare coloro che sono autorizzati ad operare sia all'interno che all'esterno delle Aree protette.

Inoltre:

- a) La Provincia si impegna a comunicare all'Ente Parco territorialmente interessato, preventivamente con almeno 48h di anticipo, fatti salvi gli interventi urgenti, gli interventi di controllo della specie cinghiale con la tecnica della "girata" con utilizzo di cani al confine delle Aree protette;
- b) La Provincia si impegna a trasmettere all'Ente Parco, nel momento in cui vengono rilasciate ai tutor o ai cacciatori nominativamente autorizzati, le autorizzazioni ad intervenire nei terreni ricadenti nella fascia di 500 m esterna ai confini delle Aree Protette;
- c) La Provincia si impegna a comunicare tempestivamente all'Ente Parco eventuali azioni di ricerca di capi feriti di cinghiale tramite l'utilizzo di cani nelle suddette zone di confine con le Aree Protette;
- d) Gli Enti Parco comunicano alla Provincia i Comuni nei quali sono autorizzate le uscite degli operatori selezionati all'interno delle Aree protette, entro le ore 18:00 dei giorni interessati.

Art. 4 COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI IN AREE PARTICOLARMENTE CRITICHE

Laddove la presenza del cinghiale è particolarmente critica per l'attività agricola, gli Enti si impegnano a coordinare gli interventi, e in caso di particolari necessità, individuano gli operatori selezionati degli Enti Parco e della Provincia ("selecontrolli") che rientrano in entrambi gli elenchi e che pertanto possono operare sia all'interno delle Aree protette che all'esterno, compatibilmente con i divieti di accesso esistenti nelle aree militari

A tal fine le Parti si impegnano ad individuare e prevedere l'aggiornamento degli elenchi dei "selecontrolli" della provincia autorizzati ad operare all'interno delle aree parco e viceversa.

In alternativa, potrà essere attivato quanto previsto dall'art.5.

Potranno altresì essere attuati interventi coordinati con sistemi di trappolaggio di cui all'art. 8 .

Art. 5 AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DEL CINGHIALE CON TECNICA "ALLA CERCA" PER IL PERSONALE DI VIGILANZA FAUNISTICA PROVINCIALE

Il personale di vigilanza faunistica della Provincia è autorizzato ad effettuare interventi di prelievo della specie cinghiale (*Sus scrofa*) all'interno delle Aree protette con la modalità "alla cerca", da automezzo, mediante l'utilizzo di carabina munita di ottica di puntamento, con uso di fonti luminose o visori notturni, su richiesta delle Parti e comunque previo coordinamento con i Guardiaparco referenti di zona.

Gli interventi possono essere svolti avvalendosi eventualmente della collaborazione di operatori selezionati degli Enti Parco o della Provincia.

Gli interventi di cui sopra sono effettuati sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del soggetto gestore dell'area protetta.

Gli interventi sono concordati tra le Parti con adeguato anticipo, tramite le modalità di comunicazione che si riterranno più opportune, al fine di garantire la sicurezza di tutti gli operatori e di ridurre rischi di interferenze o sovrapposizioni con le azioni già programmate.

Prima dell'intervento la Provincia comunica all'Ente Parco data, fascia oraria, località interessata e il nominativo dell'eventuale operatore selezionato di cui intende avvalersi, qualora figurino anche nei propri elenchi. In caso contrario, l'Ente Parco provvede ad individuare un operatore selezionato disponibile, sentito il referente di zona.

L'assenso ad operare viene rilasciato dal personale dell'ente Parco al personale di vigilanza della Provincia tramite l'assegnazione del previsto "codice autorizzativo".

Con le stesse modalità operative, l'Ente Parco può richiedere l'intervento del personale di vigilanza della Provincia o degli operatori selezionati iscritti nei propri appositi elenchi in territori delle aree protette ove vengano riscontrate criticità dovute alla presenza del cinghiale.

Nello svolgimento delle attività di prelievo con tecnica "alla cerca" il personale della Provincia, eventualmente coadiuvato da un operatore selezionato della Provincia o dell'Ente Parco, può effettuare l'abbattimento dei cinghiali avvistati sia all'esterno che all'interno dell'area protetta. In caso di interventi coadiuvati da personale formato, lo sparo all'interno delle Aree Parco, verrà effettuato esclusivamente dal personale di vigilanza della Provincia di Vercelli che con l'ausilio dell'operatore formato, preventivamente autorizzato, provvederà al recupero dell'animale.

I suddetti interventi all'interno o all'esterno delle Aree Parco, verranno attivati previa verifica degli interventi già programmati nelle zone interessate, onde evitare sovrapposizioni/interferenze al fine di salvaguardare la sicurezza e l'incolumità degli operatori coinvolti.

Qualora l'abbattimento avvenga all'interno dell'area protetta, il personale della Provincia ne dà comunicazione all'Ente Parco al fine di ottenere il numero progressivo di abbattimento/fascetta. Questo numero risulta necessario per la compilazione della modulistica prevista per le aree protette ("Foglio operativo - Verbale di abbattimento") che verrà fornita dall'Ente Parco al personale della Provincia.

E' necessaria una tempestiva comunicazione anche in caso di ferimento degli animali, qualora trovino rifugio all'interno delle Aree protette, per consentire agli Enti parco di organizzarne il recupero con conduttori e cani abilitati.

Le suddette operazioni svolte con modalità "alla cerca" possono svolgersi all'interno delle seguenti aree protette, purché nei tratti ricadenti all'interno del territorio Provinciale di competenza:

- Parco naturale delle Lame del Sesia: argine sponda sinistra (tratto comune Villata - Greggio) e sponda destra fiume Sesia (da cimitero Oldenico fino all'altezza della C.na Bordone)
- Riserva naturale delle Baragge: comprensorio militare di Lenta, previo accordo con l'Esercito
- Parco Naturale del Bosco della Partecipanza e delle Grange Vercellesi;
- le aree protette del Parco Po piemontese ricadenti nella provincia di VC (Argine maestro limitrofo alla C.na Ressa - Fraz.Porzioni comune di Crescentino);
- le aree protette del Parco Valle Sesia ricadenti nella provincia di VC;
- altre aree che si rendesse necessario individuare successivamente, concordandole tra le parti.

La Provincia, nello svolgimento delle attività sopra descritte, ritira i cinghiali abbattuti all'interno delle aree protette, dandone comunicazione all'Ente Parco e destinandoli secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 6 AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DEL CINGHIALE CON TECNICA "ALLA CERCA" PER PERSONALE VOLONTARIO COORDINATO DALLA PROVINCIA

Il personale volontario coordinato dalla Provincia in base alla normativa vigente (operatori nominativamente autorizzati e tutor) è autorizzato all'introduzione di armi nelle aree protette della Regione Piemonte, ai sensi della DGR n. 5-2599 Modifiche alla D.G.R. n. 46-829 del 15 ottobre 2010 avente ad oggetto "Approvazione delle linee guida per il rilascio ai privati dell'autorizzazione all'introduzione di armi ed esplosivi nelle aree protette della regione Piemonte ai sensi dell'Art. 11 della L. 394/91, comma 3, lett. F)", per transitare all'interno dei confini delle Aree protette di seguito indicate e operare abbattimenti con la tecnica "alla cerca" esclusivamente al di fuori dell'area protetta, anche in assenza del personale di vigilanza degli Enti parco o della Provincia.

La Provincia comunica in anticipo di volta in volta i nominativi delle persone interessate, con le modalità che si concorderanno tra le parti, stante la procedura prevista dalle Linee Guida sopra richiamate.

La Provincia comunica al termine delle operazioni senza ritardo gli eventuali avvenuti abbattimenti, per opportuna conoscenza.

La suddetta autorizzazione è relativa ai territori che saranno concordati tra le parti con appositi accordi attuativi della presente convenzione.

Art. 7 RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

Tutti i soggetti coinvolti devono essere in possesso di una idonea assicurazione a copertura di eventuali danni causati a persone o cose durante la propria attività nonché di un'apposita polizza assicurativa a copertura degli eventuali infortuni in cui possano incorrere.

Art. 8 SISTEMI DI TRAPPOLAGGIO

L'Ente Parco fornisce in comodato d'uso, nel limite della disponibilità e tenuto conto prioritariamente delle proprie esigenze, strumenti di trappolaggio che verranno gestiti dalla Provincia secondo le modalità previste dalla normativa, sia all'esterno che all'interno delle aree protette, in quest'ultimo caso previo coordinamento con l'Ente Parco.

Gli Enti si rendono disponibili vicendevolmente, su richiesta, ad effettuare gli abbattimenti dei capi catturati con i sistemi di trappolaggio situati sia all'esterno che all'interno delle aree protette, anche con l'ausilio degli operatori selezionati dell'Ente Parco.

ART. 9 CELLE DI SOSTA

Qualora se ne ravvedesse la necessità, le Parti cooperano per ottimizzare l'uso di celle di sosta per lo stoccaggio temporaneo dei capi abbattuti.

ART. 10 REGISTRAZIONE E CONDIVISIONE DEI DATI

Gli Enti si impegnano a cooperare per l'inserimento dei dati nell'applicativo NEMBO, messo a disposizione dalla Regione Piemonte. Gli abbattimenti verranno rendicontati in base al territorio di competenza.

La Provincia si impegna a trasmettere periodicamente agli Enti Parco, con cadenza semestrale, i dati relativi alle segnalazioni dei danni da cinghiale per il territorio di rispettiva competenza, suddivisi per comune con indicazione della superficie e del tipo di coltura.

Art. 11 DURATA

La Convenzione ha durata triennale, con possibilità di rinnovo alla scadenza.

Qualora se ne ravvedesse la necessità, a richiesta di ciascuna delle Parti, la Convenzione potrà essere riformulata prima della scadenza per ottimizzarne i risultati.

Art. 12 ONERI FINANZIARI

Dalla presente Convenzione non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari per le Parti.

ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione gli Enti si configurano quali Contitolari del trattamento dei dati personali.

I dati personali oggetto del trattamento sono relativi ai soggetti esterni (operatori selezionati degli Enti Parco, tutor e cacciatori nominativamente autorizzati dalla Provincia) coinvolti negli interventi oggetto della presente Convenzione.

Il trattamento avverrà nel rispetto della normativa di tutela dei dati personali.

I dati raccolti saranno trattati, anche in modalità digitale, esclusivamente nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione.

ART.14 REGISTRAZIONE, SPESE DI BOLLO E FIRMA

Ai sensi dell'articolo 16 della tabella allegato B, annessa al D.P.R. n. 642 del 1972 (Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto) la presente convenzione risulta esente dall'imposta di bollo. La convenzione sarà sottoscritta digitalmente dalle Parti ai sensi dell'art. 15, comma 2bis della legge n. 241/90 e condivisa tramite PEC istituzionale.

L'attuazione della presente convenzione non comporterà per le Parti alcun onere finanziario aggiuntivo rispetto a quelli esplicitamente indicati nella presente convenzione.

Albano V.se, data

La Presidente dell'Ente di Gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore

Avv. Erika Vallera

Il Presidente dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese

Dott. Roberto Saini

Il Presidente dell'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia

Dott. Carlo Stragiotti

Il Presidente della Provincia di Vercelli

Davide Gilardino

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005